



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI DAL COMUNE

Art.1.- Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento disciplina la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati dal Comune di San Vito Lo Capo con il contributo della Regione – Assessorato regionale dei Lavori Pubblici – giusto decreto del Direttore generale del Dipartimento LL.PP. del 28.5.2001 (edilizia agevolata enti locali).

2.- E' in facoltà del Comune, al quale spetta la competenza per le procedure di assegnazione e per la disciplina giuridica del rapporto di locazione con gli assegnatari, di conferire, attraverso convenzioni con l'Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani, gli adempimenti gestionali relativi all'intervento edilizio indicato al comma 1.

Art.2.- Assegnazione degli alloggi.

1.- Ai fini dell'assegnazione degli alloggi, oggetto del presente regolamento, il Comune di San Vito Lo Capo osserverà la graduatoria definitiva approvata a seguito del bando pubblicato il, rispettando le priorità stabilite dalla legge ed il riscontro della consistenza familiare di ciascun assegnatario posto nell'ordine graduato.

2.- E' consentito al Comune, nelle more della definitiva consegna successiva al rilascio del certificato di abitabilità dell'immobile, di affidare la semplice custodia dell'alloggio all'assegnatario individuato attraverso la graduatoria definitiva, con divieto per lo stesso di abitarlo fino alla conclusione dei collaudi prescritti.

Art.3.- Contratto di locazione.

1.- Per disciplinare il rapporto, avente per oggetto l'utilizzazione dell'alloggio, l'assegnatario, autorizzato secondo le disposizioni che precedono, deve sottoscrivere un contratto di locazione della durata di anni quattro, salvo disdetta anticipata, da comunicarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza. Oltre la durata, il contratto deve prevedere:

- a) L'ammontare del canone, determinato sulla scorta dei criteri introdotti dalla legge regionale 17 giugno 1994, n.18 e successive modifiche ed integrazioni ed in forza dei decreti emanati, in materia, dall'Assessore regionale dei lavori pubblici, nonché delle deliberazioni adottate in proposito dalla Giunta municipale;
- b) L'obbligo del conduttore di fornire, ad ogni biennio ed entro due mesi decorrenti dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la situazione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- c) L'obbligo del conduttore di corrispondere, in caso di ritardo nel pagamento del canone rispetto al termine stabilito, gli interessi legali dalla scadenza al soddisfo, senza necessità di messa in mora. E' fatto, comunque, salvo il diritto del Comune ente gestore di richiedere la risoluzione del contratto, previa diffida. Tutti i pagamenti che verranno effettuati dall'assegnatario